DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 2-novies

Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA

1. I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarita'derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo. (7)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1996, non più in vigore dal 26 ottobre 1996 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1994

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 126) che il termine di cui al presente articolo 2 e' prorogato al 31 dicembre 1995.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-1994/art-2-novies-disposizioni-concernenti-alcuni-soggetti-titolari-di-partita-iva/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it